

## **COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE E DISPOSIZIONI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E L' AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE E COMUNI**

- Art. 1 Ambito e finalità del regolamento e disposizioni generali e transitorie
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Funzionario responsabile dell'entrata;
- Art. 4 Presupposti del canone
- Art. 5 Determinazione della tariffa e classificazione del suolo pubblico
- Art. 6 Soggetto obbligato
- Art. 7 Modalità e termine per il pagamento del canone, rateizzazioni
- Art. 8 Rimborsi
- Art. 9 Omesso o insufficiente pagamento del canone entro la prevista scadenza – messa in mora
- Art. 10 riscossione coattiva
- Art. 11 Occupazione e pubblicità abusive o difformi
- Art. 12 Sanzioni amministrative
- Art 13 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Art 14 Autotutela
- Art 15 Diritto di interpello
- Art 16 Contenzioso

### **TITOLO II – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

- Art. 17 Calcolo delle superfici ai fini della determinazione del canone
- Art. 18 Riduzioni ed esenzioni
- Art. 19 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

### **TITOLO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

- Art. 20 Calcolo delle superfici e criteri da osservare ai fini della determinazione del canone
- Art. 21 Esenzioni e riduzioni
- Art. 22 Rimborso del canone pagato per pubbliche affissioni
- Art. 23 Piano generale degli impianti pubblicitari e di affissione

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE E COMUNI**

### **Art. 1. Ambito e finalità del regolamento e disposizioni generali e transitorie**

1. Il presente regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di San Lazzaro di Savena, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria (di seguito "canone unico") nonché il canone per il commercio su aree pubbliche (di seguito "canone mercatale") così come disciplinati dall'art. 1 commi da 816 a 847 della L. 27.12.2019 n. 160 e s.m.i. e ne integra la disciplina conformemente a quanto disposto dall'art. 1 comma 821 della citata Legge.

2. Ai sensi dell' art. 1 comma 816 il canone unico sostituisce i previgenti prelievi seguenti:

- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
- canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 838 il canone mercatale sostituisce i previgenti prelievi relativi a:

- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- tassa rifiuti giornaliera di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L 160/2019;

4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

5. Sono disciplinati nel presente Regolamento:

- la disciplina della gestione del canone unico e del canone mercatale;
- i criteri per la determinazione delle tariffe;
- le modalità di calcolo delle superfici / delle quantità;
- la definizione di soggetto obbligato, i presupposti dell'imposizione, le modalità di pagamento e le conseguenze in caso di mancato pagamento;
- le esenzioni o riduzioni oltre a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 del art 1 della L. 27.12.2019 n. 160 e s.m.i.;
- la disciplina relativa alle occupazioni e esposizioni messaggi pubblicitari abusivi o difformi;

- le sanzioni;
- il contenzioso;
- i criteri per la predisposizione del futuro piano generale degli impianti pubblicitari;

6. La disciplina di dettaglio relativa alle occupazioni suolo pubblico è contenuta nel Titolo II del presente Regolamento.

7. La disciplina di dettaglio relativa all'esposizione di messaggi pubblicitari è contenuta Titolo III del presente Regolamento.

8. Qualora il soggetto passivo sia titolare di una concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, si applica quanto disposto dall'art. 1 comma 820 della L. 160/2019. Qualora l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone di occupazione suolo la parte eccedente l'esposizione pubblicitaria.

9. Per quanto non disposto nel presente regolamento, con riferimento ai seguenti elementi:

- disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- disciplina della applicazione della tassa rifiuti giornaliera;
- disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie, ad eccezione dei criteri per l'applicazione del canone;
- superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- disciplina della riscossione coattiva;
- in generale, disposizioni non incompatibili con il presente regolamento.

si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di disciplina sostanziale contenute nei seguenti provvedimenti comunali:

- Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico;
- Regolamento comunale per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili;
- Regolamento per il commercio su area pubblica;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti limitatamente all'art. 14 (tassa rifiuti giornaliera);
- Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09/07/2020, limitatamente a quanto disposto nel Titolo II, negli artt. 23, 24 e 25 del Titolo III, negli artt. 26, 28, 29 del Titolo IV in quanto riferiti alla disciplina sostanziale e procedurale delle esposizioni di messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni;
- Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

- Piano degli impianti sulle pubbliche affissioni;

10. Sono fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione contenute nel presente regolamento.

11. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento; l'ufficio comunale competente provvederà al riesame dei vigenti regimi autorizzatori e concessori e all'esito di tale istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b) richiedere ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal presente regolamento determinando e comunicando il canone dovuto. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

12. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.

13. Al contenuto del presente Regolamento devono uniformarsi le disposizioni dei regolamenti comunali eventualmente correlati, oltre a quelli sopra menzionati in quanto compatibili.

14. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

## **Art. 2. Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione;

b) tariffa: tariffa standard, annua e giornaliera, come definita dalla L. 160/2019, che consente la determinazione quantitativa del canone di cui al presente regolamento. Per la definizione di concessione ed autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per l'installazione di mezzi pubblicitari si rinvia ai Regolamenti di cui all'art. 1 comma 4 del presente regolamento;

c) concessioni all'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari permanenti (in prosequo concessioni/autorizzazioni permanenti): le occupazioni di suolo pubblico o l'esposizione di messaggi pubblicitari con durata superiore a 365 giorni;

d) concessioni all'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari temporanee (in prosequo concessioni/autorizzazioni temporanee) : le occupazioni di suolo pubblico o l'esposizione di messaggi pubblicitari con durata pari o inferiore a 365 giorni;

e) concessionario o affidatario per la riscossione del canone: il soggetto terzo a cui il Comune può avere affidato in concessione/convenzione la riscossione del canone ed attività di riscossione connesse.

f) aree comunali: le aree individuate dal Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico;

g) esercizio di attività economica: s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

h) servizio di pubbliche affissioni: e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario/affidatario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o, comunque, prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### **Art. 3 Funzionario responsabile del canone**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del canone o di sua componente, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'entrata.

### **Art. 4 Presupposti del canone**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 819 della L. 160/2019, il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune come definite dal vigente "Regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico" e dal vigente "Regolamento per il commercio su area pubblica";

b) la esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, oppure su beni del patrimonio disponibile del Comune o su beni privati laddove siano visibili/percepibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, come definiti dal Regolamento comunale per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili e dagli articoli compresi nel Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente agli articoli richiamati dall'art 1 comma 3 del presente Regolamento, con le seguenti precisazioni:

b.1) l'elencazione della tipologia di mezzi esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari contenuta nei suddetti regolamenti deve considerarsi esemplificativa e non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie;

b.2) si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si considerano ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

3. Il canone viene calcolato moltiplicando la tariffa di cui al successivo art. 5, per la superficie oggetto di concessione/autorizzazione, e in relazione alla natura occasionale, temporanea o permanente della stessa, secondo quanto più dettagliatamente specificato nei Titoli II e III del presente Regolamento.

## **Art. 5 Determinazione della tariffa e classificazione del suolo pubblico**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera sono quelle indicate dalla Legge 160/2019, e costituiscono la tariffa ordinaria, in relazione alle classi di appartenenza previste dalla medesima disposizione legislativa.

2. Alla tariffa standard sono inoltre applicati coefficienti moltiplicatori, che determinano una valutazione di maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, tenuto conto degli elementi:

a) classificazione del suolo pubblico secondo quanto riportato negli allegati A e B del presente Regolamento che ne sono parte integrante e sostanziale;

b) entità dell'occupazione o esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari, in termini di superficie, quando sia calcolabile;

c) durata (annuale o giornaliera);

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico anche in relazione alle modalità dell'occupazione o di diffusione del messaggio pubblicitario, all'impatto ambientale e sull'arredo urbano nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

3. Con riferimento alla lettera a), ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, che per esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie,

in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

4. Nel caso in cui l'occupazione di suolo o l'esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. I coefficienti moltiplicatori e le conseguenti tariffe sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale;

6. L'omesso aggiornamento annuale dei coefficienti comporta l'applicazione dei coefficienti e delle tariffe già in vigore.

#### **Art. 6 Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari anche in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto il canone, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto a favore del Comune o dell'eventuale concessionario o affidatario del servizio che provvede alla loro esecuzione.

4. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

5. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

6. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario.

7. Il pagamento del canone per le occupazioni o per l'esposizione/diffusione di messaggi pubblicitari relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile. L'eventuale Amministratore subentrante dovrà comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione. *In difetto di tale comunicazione non decorrono i termini per la prescrizione estintiva del diritto di credito da parte del comune di cui al successivo comma 5 dell'art. 8*

8. In caso di affitto, locazione, comodato d'azienda, l'affittuario subentra al proprietario d'azienda nella concessione/autorizzazione, tuttavia il proprietario d'azienda resta solidalmente obbligato al pagamento del relativo canone (con diritto di regresso nei confronti dell'affittuario) in considerazione del carattere derivato del subentro rilasciato all'affittuario.

9. In caso di reiterata morosità dell'affittuario, e comunque prima di attivare la procedura di riscossione coattiva, il Comune deve informare il proprietario con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.
10. In caso di cessione del ramo di azienda o dell'intera azienda, il rilascio della voltura della autorizzazione/concessione è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data della nuova concessione/autorizzazione rilasciata al nuovo titolare. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate fino al giorno della cessione del ramo di azienda o dell'intera azienda.
11. Nei casi di subentro in corso d'anno di cui ai commi precedenti del presente articolo il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

#### **Art. 7. Modalità e termine per il pagamento del canone, rateizzazioni**

1. Per le occupazioni permanenti e per le esposizioni/diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, cioè per i mesi di effettiva occupazione. Tale canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione in unica soluzione per tutto il periodo di competenza del primo anno di applicazione.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione/autorizzazione deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Per le occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità il pagamento deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base delle utenze comunicate ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrai il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno. Il canone relativo ai passi carrabili può essere, su richiesta dell'interessato, definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità, ai sensi del comma 824 art.1 della Legge 160/2019. Si considera la tariffa vigente al momento della richiesta. In tale caso il titolare del passo carraio non ha diritto a rimborso in caso di rinuncia/dismissione/riduzione del passo carraio. In caso di modifica del passo carraio che determini una maggiore occupazione è dovuta la differenza di canone, fatta salva la necessità di autorizzazione.
6. Per le pubbliche affissioni il versamento del canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
7. Le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi pubblicitari temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero conteggiato sulla base

del numero dei giorni risultanti fra la data di inizio e quella di fine della concessione/autorizzazione.

8. Nel caso di occupazioni temporanee di suolo pubblico inferiori alle 24 ore, si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

9. Per le occupazioni di suolo pubblico o le esposizioni/diffusioni di messaggi pubblicitari temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione;

10. Il canone relativo all'occupazione per allestimento e disallestimento è liquidato in base al tipo di attività destinata ad esservi svolta.

11. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione come specificato nel Regolamento di occupazione suolo pubblico.

12. Il versamento del canone va effettuato, secondo le modalità che saranno rese note dal Comune. La causale del versamento del canone dovrà indicare esattamente: il numero progressivo della concessione/autorizzazione; in caso di fiere e mercati il numero di posteggio e la manifestazione cui si riferisce.

13. Con riferimento alle concessioni/autorizzazioni permanenti, e alle concessioni/autorizzazioni temporanee è ammessa la possibilità del versamento rateale, sia con riferimento al canone dell'anno in corso, sia con riferimento a canoni di annualità pregresse, secondo le seguenti modalità, e alle condizioni di cui ai commi 14 e 15 :

a) canone uguale o inferiore ad € 300,00: nessuna rateizzazione;

b) canone compreso tra € 300,01 e € 2.500,00: fino a 6 rate mensili da corrispondersi entro l'anno di competenza, o di accertamento nel caso di arretrati, con prima rata da versare entro la scadenza indicata nel presente articolo o entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 9 del presente Regolamento;

c) canone compreso tra € 2.501,01 e € 6.000,00: in rate mensili da definire in un piano di rateizzazione, da corrispondersi entro l'anno successivo a quello di competenza, o di accertamento nel caso di arretrati;

d) canone superiore a € 6.000,01: è ammessa la rateizzazione in 36 o più rate mensili, ai sensi del comma 797 art. 1 della Legge 160/2019, secondo le modalità previste in un piano di rateizzazione;

14. Nei casi alla lettera b) di cui al comma 13 del presente articolo il soggetto obbligato dovrà comunicare al Comune l'intenzione di avvalersi della facoltà di rateizzazione e le sue modalità.

15. Nei casi di cui alle lettere c) e d) di cui al comma 13 del presente articolo la rateizzazione è ammessa in via eccezionale e per motivate ragioni sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. Il soggetto obbligato che intende avvalersi della

rateizzazione deve concordare con il comune un piano di rateizzazione del canone approvato dal Responsabile del canone nel rispetto dei suddetti criteri.

16. Nel caso in cui il debito riguardi anche o solo arretrati, nel calcolo delle soglie vanno inclusi anche sanzioni e interessi.

17. In tutti i casi di rateizzazione vengono calcolati gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta di rateizzazione.

18. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; in tale caso il debitore dovrà pagare l'intero importo ancora dovuto in unica soluzione secondo la procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento.

19. In caso di rilascio di nuova concessione/autorizzazione permanente, la prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione.

20. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento e, a tali effetti, a ogni singola scadenza corrisponde una autonoma obbligazione.

21. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

22. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

23. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da eventi eccezionali e/o sanitari definiti a livello nazionale o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

## **Art. 8. Rimborsi**

1. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto obbligato con apposita istanza documentata e motivata, entro il termine quinquennale previsto dall'articolo 2948 Codice Civile, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione, con l'ammissione o la reiezione, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Il procedimento di rimborso può essere attivato anche d'ufficio, nei medesimi termini.

2. Nel caso di concessioni/autorizzazioni permanenti il pagamento in eccesso verrà scomputato nell'annualità in corso, o se non è possibile nell'annualità in corso, nelle annualità successive, salvo diversa richiesta del soggetto obbligato.

3. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad una concessione/occupazione permanente, il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia. Non può essere accordato alcun rimborso, altresì agli esercenti

commercio su area pubblica relativamente ai periodi in cui non abbiano potuto occupare effettivamente lo spazio loro concessogli.

4. Qualora il Comune debba revocare o modificare la concessione/autorizzazione, il rimborso del canone eventualmente dovuto al soggetto obbligato viene disposto d'ufficio previa verifica dell'effettivo ripristino dello stato dei luoghi.

5. Ai diritti di credito del Comune e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.

6. Non si dà luogo al rimborso del canone nel caso in cui lo stesso sia uguale o inferiore a 12,00 Euro, salva la possibilità che venga scomputato da canone dovuto nell'anno o in annualità successive.

#### **Art. 9. Omesso insufficiente o tardivo pagamento del canone entro la prevista scadenza**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del canone – anche in caso di rateizzazione - il competente ufficio, il concessionario o l'affidatario del servizio di riscossione notifica al soggetto obbligato inadempiente apposito atto di determinazione del canone e contestuale irrogazione delle sanzioni, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. L'atto di cui al comma 1 viene contestualmente inviato, con le medesime modalità, anche al proprietario dell'azienda che ne abbia ceduto a terzi la gestione, es. mediante affitto, locazione o comodato d'azienda.

3. A seguito dell'invio del suddetto atto il soggetto obbligato può presentare memorie ed osservazioni a giustificazione in merito all'inadempimento e, in caso di mancata idonea giustificazione, potrà essere pronunciata la decadenza della concessione/autorizzazione, con conseguente abusività dell'occupazione o dell'esposizione del messaggio pubblicitario che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia.

4. Con la notifica dell'atto di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 vengono irrogate le sanzioni previste nel presente Regolamento per violazione delle disposizioni regolamentari relative all'omesso, insufficiente o tardivo versamento del canone.

5. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

6. Qualora a seguito della notifica del suddetto atto non venga effettuato il pagamento si procederà come previsto nei successivi articoli.

#### **Art. 10 - riscossione coattiva**

1. Il procedimento di riscossione coattiva dei canoni non pagati è disciplinato dal vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Gli atti di contestazione dell'addebito sono contestualmente inoltrati alla Polizia Locale per l'eventuale contestazione delle violazioni del Codice della Strada e agli uffici competenti al rilascio delle concessioni/autorizzazioni, per gli adempimenti di competenza.

### **Art.11 Occupazione e pubblicità abusive o difformi**

1. Sono considerate abusive le varie forme di occupazione o pubblicità effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dal provvedimento concessorio o autorizzatorio per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione e ubicazione o altro, nonché, le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata o non cessata o non rimossa entro il termine prescritto nel provvedimento.

3. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i provvedimenti concessori o autorizzativi, relativi all'occupazione o effettuazione della pubblicità.

4. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario/Affidatario per la riscossione, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

5. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto nel verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

6. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario/Affidatario per la riscossione.

### **Art 12. Sanzioni amministrative**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'art 1 della Legge 160/2019 e dalla L. 689/1981.

2. Alle occupazioni di suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi o difformi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone che si sarebbe pagato se l'occupazione o la diffusione fosse stata autorizzata maggiorata del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere

stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

b) la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 comma 11 e 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 lettera b), alle violazioni concernenti le difformità alla concessione/autorizzazione conseguita si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00, ai sensi dell'art 7bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Si rinvia, per quanto applicabile, alla L.R. 28 aprile 1984 n 21 e ss.mm.e ii.

5. In caso di omesso o tardivo pagamento del canone di occupazione di occupazione del suolo pubblico si applica una sanzione in misura fissa pari al 20% dell'ammontare del canone dovuto se annuale, 10% se semestrale, 5% se trimestrale. In caso di omesso o tardivo versamento del canone per la componente esposizione pubblicitaria si applica la sanzione in misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto.

6. In caso di insufficiente versamento si applicano le medesime penalità di cui sopra sulla quota non versata.

7. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali vigenti, con riferimento a ciascuna specifica annualità, da computarsi a giorno.

8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

### **Art 13 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune, ai sensi comma 822 art 1 della Legge n. 160/2019 e dell'art 39 del Regolamento comunale per la collocazione di insegne di esercizio, cartelli, altri mezzi pubblicitari, segnali turistici e di territorio e segnali che forniscono indicazione di servizi utili, ingiunge la rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata entro la data precisata nell'ordine di rimozione.

2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

3. Ove l'interessato non ottemperi il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in

difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri a carico del soggetto obbligato.

4. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

5. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di omesso o tardivo versamento del canone, o di una sua rata, in assenza di idonea giustificazione, a seguito di notifica del sollecito di cui all'art. 9 del presente Regolamento, l'ufficio competente potrà dichiarare la decadenza della concessione o autorizzazione, con la conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della pronuncia in questione.

6. Per il commercio su aree pubbliche, la decadenza della concessione di suolo pubblico comporta la revoca della autorizzazione relativa al commercio su aree pubbliche, rilasciata con riferimento al posteggio concesso.

7. Con la notifica dell'atto di cui all'art. 9 vengono irrogate le sanzioni previste nel presente Regolamento per violazione delle disposizioni regolamentari relative al versamento del canone.

8. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

9. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

10. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile del servizio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio

dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

11. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

#### **Art.14 Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone o di sua componente può annullare, parzialmente o totalmente, un proprio atto, ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, disposto d'ufficio dall'Amministrazione e sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile del canone.

3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e relativi al contenzioso e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

#### **Art 15 Diritto di interpello**

1. I soggetti interessati, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, possono inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito alle disposizioni applicative del canone di cui al presente regolamento.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

3. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

4. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del Comune o che, comunque, non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

#### **Art. 16 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone se e quanto dovuto restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **TITOLO II – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 17 Calcolo delle superfici ai fini della determinazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Sono altresì assoggettati a canone di occupazione di suolo pubblico i passi carrabili a raso senza opere, per i quali sia stata fatta richiesta di apposizione di cartello di divieto di sosta.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Ai fini del calcolo della superficie si procede con arrotondamento, per difetto o per eccesso, tenuto conto le superfici inferiori a mezzo mq sono esenti. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri.
7. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
8. Con riferimento ad occupazioni per manifestazioni ed eventi il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti e mezzi di servizio (comprese le aree di rispetto per la sicurezza).
9. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%, con riferimento solo all'eccedenza.

### **Art. 18 Riduzioni ed esenzioni**

1. Il canone relativo ad occupazioni occasionali poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (compresi circhi e luna park) è ridotto dell'80%.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria e' ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria va applicata fino a una capacita' dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacita', la tariffa ordinaria e' aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.
3. La Giunta Comunale può prevedere riduzioni del canone per i passi carrai di proprietà di un unico nucleo familiare con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro e da 15.000 euro a 20.000 qualora il reddito familiare sia esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione.
4. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
  - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ed altri enti o soggetti pubblici, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  - b) le iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di San Lazzaro, per finalità di interesse generale, da soggetti individuati a seguito di bandi o avvisi pubblici, quando l'esenzione dal canone sia espressamente contemplata fra le forme di sostegno indicate nell'avviso;
  - c) le iniziative organizzate dagli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore e, nelle more della piena operatività del registro medesimo, nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  - d) le occupazioni relative a iniziative oggetto di patrocinio, per cui venga stabilita l'esenzione, ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici;
  - e) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
  - f) le occupazioni con fioriere e vasi o altro arredo ornamentale previste dall'art 17 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico
  - g) le occupazioni temporanee oggetto di comunicazione di occupazione con procedura semplificata e occupazioni di pronto intervento per manutenzione di servizi essenziali, come previsto dagli artt 6 e 14 del Regolamento di occupazione suolo pubblico;
  - h) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per sosta fino a 60 minuti;
  - i) le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- j) le occupazioni di aree cimiteriali;
- k) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l) le occupazioni, permanenti o temporanee, con tende e simili e le occupazioni effettuate con balconi o simili infissi di carattere stabile;
- m) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- n) le occupazioni per parcheggi, rampe e simili destinati a soggetti diversamente abili;
- o) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- p) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- q) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- r) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- s) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi e in generale le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- t) le occupazioni realizzate da imprese per conto del Comune sulla base di un contratto di appalto nel quale siano espressamente indicati i tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività;
- u) le occupazioni di suolo pubblico eseguite da "cittadini virtuosi" per l'esecuzione di opere di manutenzione e per altre attività svolte a beneficio della collettività;
- v) le occupazioni realizzate per l'effettuazione di interventi di rimozione e messa in sicurezza degli edifici con coperture o altri manufatti di cemento amianto.
- w) le occupazioni effettuate dai proprietari e dai conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale, al fine di provvedere all'esecuzione di opere di regimazione idraulica dei fossi;
- x) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- y) le occupazioni relative ad accessi carrai e zebrature a terra nei seguenti casi:
  - accessi ai fondi agricoli;
  - utilizzati da portatori di handicap;
  - di enti pubblici Statali, Regionali, Provinciali e Comunali;
  - relativi alle scuole pubbliche e private;
- z) le occupazioni il cui canone è inferiore a 12,00 Euro

### **Art 19. Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, e per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,00 ai sensi dell'all'art. 63, co. 2 lett. f), del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone è il titolare della concessione e in solido i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo di materiale del titolare della concessione.
5. Il numero complessivo delle utenze dovrà essere autodichiarato annualmente dal concessionario entro il 30 aprile.
6. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **TITOLO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 20 Calcolo delle superfici e criteri da osservare ai fini della determinazione del canone**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:
  - a) si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario (e non soltanto della superficie occupata da scritte), calcolata in metri quadrati indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, anche nel caso di pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato;
  - b) si considera la superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari qualora il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario;
  - c) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché, le insegne e frecce segnaletiche

riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi simili;

d) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;

e) è considerata unico mezzo pubblicitario e, come tale, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;

f) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

g) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili o palloni frenati il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

h) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

i) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, ove consentita, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

j) per la pubblicità visiva effettuata con veicoli in genere, ad eccezione delle fattispecie esenti di cui all'art. 22 lettera f), è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei metri pubblicitari installati su ciascun veicolo. Tale pubblicità è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e di eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. I veicoli non circolanti (sosta continuativa almeno superiore a giorni due) con sosta permanente e continuativa, devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta. La pubblicità si intende ordinaria ai fini tariffari. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a

ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa. In ogni caso e' obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

k) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. Per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora.

l) qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

m) qualora la pubblicità venga effettuata in zone del territorio comunale rientranti nella categoria speciale la relativa tariffa per le pubbliche affissioni è maggiorata del 70 per cento ad esclusione delle insegne di esercizio per le quali continua ad applicarsi la tariffa della categoria normale. Ai fini dell'applicazione del canone unico infatti, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del comune di San Lazzaro di Savena é suddiviso in due categorie: categoria speciale e categoria normale. Appartengono alla categoria speciale le località come delimitate nell'allegato "B" parte integrante del presente regolamento. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale.

n) per i periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.

o) qualora il mezzo pubblicitario abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5 ovvero superficie superiore a mq. 8,5 si applicano gli specifici indici moltiplicatori.

p) ulteriori criteri possono essere definiti con la Deliberazione di Giunta Comunale relativa alla determinazione delle tariffe.

2. Relativamente alle pubbliche affissioni:

a) la misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 o dimensione superiore (100 x 140 oppure 200 x 140) e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e' quella stabilita al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie stabilite dalla Giunta Comunale.

b) il canone è maggiorato del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli e del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti, nei limiti in cui ciò è consentito. Per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli il canone è maggiorato del 100%. Si applica l'indice stabilito dalla Giunta Comunale per i diritti di urgenza.

## **Art. 21 Esenzioni e riduzioni**

1. Trovano applicazione le esenzioni dal pagamento del canone previste all'art. 1 commi 832 da lettera a) a lettera r) della Legge 160/2019.

2. Nello specifico, in base alla Legge 160/2019, il canone non è dovuto nei seguenti casi:

- a) per i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) per i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) per le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) per le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- e1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - e2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - e3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) per le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) per i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) per i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) per i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
3. Il canone, fatte salve le disposizioni relative all'autorizzazione, non è altresì dovuto per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati dei nuovi insediamenti produttivi nel Comune limitatamente al primo anno di attività e a condizione che ne facciano richiesta entro il termine del rilascio dell'autorizzazione.

4. Non sono in ogni caso soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

5. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

7. Si considera esente dal canone l'affissione di manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché, l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

8. Si applica la riduzione del canone del 50% per la diffusione dei seguenti messaggi pubblicitari:

a) relativi ad attività politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali

b) effettuati con spettacoli viaggianti;

c) effettuati per l'esercizio dell'attività edilizia.

9. Nel caso di pubbliche affissioni, si applica la riduzione del canone del 50%, nei seguenti casi:

a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) annunci mortuari;

10. Ulteriori riduzioni, esenzioni e agevolazioni possono essere definite con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

11. Le riduzioni, le esenzioni e le agevolazioni, qualora non obbligatorie per legge, sono subordinate alla verifica da parte dell'ufficio del regolare assolvimento degli obblighi concernenti l'autorizzazione ed il pagamento del canone di esposizione pubblicitaria.

### **Art. 22 Rimborso del canone pagato per pubbliche affissioni**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati in caso di:

- ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche, che si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune o il concessionario/affidatario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

- mancanza di spazi disponibili da comunicarsi al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

2. il committente ha diritto al rimborso parziale nell'ipotesi in cui annulli la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

3. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

### **Art. 23 Piano generale degli impianti pubblicitari e di affissione**

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti, prevede la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché, degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

3. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso nell'ambito di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.

c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.

d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al Regolamento di polizia e alla pianificazione urbanistica ed edilizia comunale, anche in materia di traffico.

4. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale delle affissioni approvato con atto della Giunta comunale n. 124 del 3 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Nel rispetto di quanto previsto negli articoli precedenti, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

## **ALLEGATO A CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.

Categoria 1 - Zona del capoluogo come individuata nominativamente nell'elenco vie di seguito indicate:
PIAZZA BRACCI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ
PIAZZA REPUBBLICA
PIAZZA RISORGIMENTO
ROTONDA LAVORATORI LICENZIATI PER RAPPRESAGLIA
VIA 1° MAGGIO
VIA 2 GIUGNO
VIA 4 NOVEMBRE
VIA AMENDOLA GIORGIO
VIA BELLARIA
VIA BERTELLI
VIA BIANCHINA
VIA BIAVATI DON ANDREA
VIA BONAVIA
VIA CÀ RICCHI
VIA CADUTI DI SABBIUNO
VIA CASANOVA
VIA CASELLE (FINO ALL'INCROCIO CON VIA POGGI E CON VIA CÀ RICCHI)
VIA COMMENDA
VIA COSTITUZIONE
VIA CUNEO
VIA D'ACQUISTO SALVO
VIA DELL'ARTIGIANO
VIA DI VITTORIO
VIA EMILIA (DA PONTE SAVENA FINO ALLA FINE DEL TERRITORIO)
VIA F.LLI CANOVA
VIA FIRENZE
VIA FORNACE
VIA FOSSE ARDEATINE
VIA GALEOTTI
VIA GIOVANNI PAOLO II
VIA GIOVANNI XXIII (FINO ALL'INCROCIO CON VIA PALAZZETTI 2/4)
VIA GORIZIA

VIA GRAMSCI
VIA JUSSI (DALL'INIZIO FINO AL CIVICO 107/D - VIA VIRGINIA WOOLF - E IN CORRISPONDENZA DI VILLA PAGLIA)
VIA KENNEDY
VIA LEVI
VIA MARTIRI DELLE FOIBE
VIA MARZABOTTO
VIA MEZZINI
VIA MILANO
VIA MINARINI
VIA MODENA
VIA MONTEFIORINO
VIA ORLANDI
VIA P. POGGI (A SUD VIA EMILIA)
VIA PALAZZETTI (LIMITATAMENTE AI CIVICI DAL 2 AL 2/O)
VIA PARMA
VIA PASOLINI PIER PAOLO
VIA PASUBIO
VIA PERTINI SANDRO
VIA PIAVE
VIA POLLASTRI GAETANO
VIA REGGIO EMILIA
VIA REPUBBLICA
VIA RESISTENZA
VIA RIMEMBRANZE
VIA RIO POLO
VIA RISORGIMENTO
VIA RODRIGUEZ
VIA ROMA
VIA RONCO MARUNI
VIA SAN LAZZARO
VIA SCORNETTA
VIA SPERANZA
VIA SPINELLI ALTIERO
VIA TORINO
VIA TORREGGIANI
VIA VENEZIA
VIA VIRGINIA WOOLF
VIA XXV APRILE

Categoria 2 – Le frazioni Ponticella, Cicogna, Idice, Castel de Britti e Mura San Carlo e tutte le altre zone non ricomprese nella zona del Capoluogo.



## **ALLEGATO B ZONE COMPRESSE NELLA CATEGORIA SPECIALE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Sono comprese nella categoria speciale le seguenti località:

PIAZZA BRACCI
PIAZZA RISORGIMENTO
PIAZZALE XI SETTEMBRE
VIA 1° MAGGIO
VIA 2 GIUGNO
VIA 4 NOVEMBRE
VIA BELLARIA
VIA BIANCHINA
VIA BONAVIA
VIA CASANOVA
VIA CASELLE
VIA COSTITUZIONE
VIA CUNEO
VIA DELLA REPUBBLICA
VIA DI VITTORIO
VIA EMILIA (TUTTA)
VIA F.LLI CANOVA
VIA FIRENZE
VIA FORNACE
VIA FOSSE ARDEATINE
VIA GALEOTTI
VIA GIOVANNI XXIII
VIA GORIZIA
VIA GRAMSCI
VIA JUSSI ( <b>FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA V. WOOLF</b> )
VIA KENNEDY
VIA LEVI
VIA MARTIRI DELLE FOIBE
VIA MARZABOTTO
VIA MEZZINI
VIA MILANO
VIA MODENA
VIA MONTE FIORINO
VIA ORLANDI
VIA PALAZZETTI (DALLA S.S. N.9 ALLA ROTONDA VIA V.WOOLF),
VIA PAOLO POGGI
VIA PARMA

VIA PASUBIO
VIA PERTINI
VIA PIAVE
VIA POLLASTRI
VIA REGGIO EMILIA
VIA RESISTENZA
VIA RIMEMBRANZE
VIA RISORGIMENTO
VIA RODRIGUEZ
VIA ROMA
VIA SAN LAZZARO
VIA SCORNETTA
VIA TORINO
VIA TORREGGIANI
VIA VENEZIA
VIA VIRGINIA WOOLF
VIA XXV APRILE